

## Relazione illustrativa

### Proposta di legge

**Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)**

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, istituito dall'art 3 comma 24 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ha lo scopo di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia.

L'ammontare dell'imposta, ai sensi dell'articolo 3 comma 29 della medesima legge, è fissato con legge regionale.

In Regione Toscana il tributo speciale è disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549) e dalla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Le modifiche proposte alle norme regionali sopra richiamate, hanno lo scopo di contribuire a disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica, in accordo con la finalità del tributo e con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, attraverso un incremento delle aliquote nel rispetto dei limiti massimi imposti alle stesse dalla normativa nazionale vigente (articolo 3 comma 29 della l. 549/1995).

Ciò premesso, nel dettaglio, si prevede di incrementare le aliquote previste per:

1. i rifiuti speciali non pericolosi;
2. i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi;
3. i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani,
4. i rifiuti derivanti dal trattamento degli urbani indifferenziati.

Le modifiche previste si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2017. Fino a tale data continueranno ad applicarsi le norme nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ciò, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 23 della legge statale che regola il tributo speciale di cui trattasi.

L'articolo 3, comma 23 della l. 549/1995 stabilisce infatti che le aliquote da applicare per la determinazione del tributo speciale dovuto debbano essere fissate entro il 31 luglio dell'anno precedente.

Nello specifico:

**L'articolo 1 della PDL** modifica l'articolo 23 bis della l.r.60/1996, stabilendo le aliquote del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti che si applicano a decorrere dal 1 gennaio del 2017.

**L'articolo 2 della PDL** modifica l'articolo 30 bis della l.r.25/1998, e stabilisce la nuova aliquota del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati.

**L'articolo 3 della PDL** modifica l'articolo 30 quarter della l.r.25/1998 e stabilisce l'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

**L'articolo 4 della PDL** contiene le disposizioni finanziarie.

**L'articolo 5 della PDL** precisa che le nuove aliquote del tributo speciale stabilite dagli articoli 1, 2 e 3 della PDL si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 23 della l.549/1995.

**L'articolo 6 della PDL** prevede l'immediata entrata in vigore della legge regionale, stante l'obbligo per la Regione di stabilire le aliquote entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui tali aliquote si applicano.